PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di Valico Caposele - Conza detta Pavoncelli Bis Commissario delegato ex O.P.C.M. del 12 marzo 2010, n. 3858

Prot. n. 2118/CP. Ordinanza n. 134 del 12 marzo 2011.

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 25.03.1997, n°67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.1997, n°135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 31.01.2005, n°7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.03.2005, n°43;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.10.2005, registrato alla Corte dei Conti Reg n°13 Fog. n°374 in data 23.12.2005, con il quale il prof. ing. Roberto Sabatelli è stato nominato Commissario Straordinario per le opere di integrazione dell'acquedotto del Sele Calore: galleria di valico Caposele Conza (Avellino) in sostituzione del Dott. Giulio Palumbo:
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.10.2005, al Commissario Straordinario sono attribuite le funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 11.02.1994, n°109 e del relativo regolamento di attuazione, di cui al comma 4-quater del citato art. 13, del D.L. 25.03.1997, n°67;
- CONSIDERATO che ai sensi delle citate disposizioni di legge sono stati conferiti al Commissario Straordinario i poteri di deroga al quadro normativo vigente in tema di lavori pubblici, con le limitazioni ivi previste;

PREMESSO

- CHE con ordinanza commissariale n°19 del 19.12.2005 è stato, tra l'altro, approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo di completamento della galleria Pavoncelli bis e si è stabilito di provvedere all'aggiudicazione dei lavori mediante appalto integrato;
- CHE con ordinanza commissariale n°35 del 04.09.2006 sono state approvate le risultanze della gara d'appalto e la stessa è stata aggiudicata all'A.T.I. Capogruppo-Mandataria Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a
- CHE con contratto d'appalto n°3186 sottoscritto in data 16.10.2006 è stata affidata all'A.T.I. succitata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere;
- CHE con ordinanza commissariale n°65 del 16.05.2007 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo della galleria Pavoncelli;
- CHE con la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n°123 del 13.07.2007 sono stati annullati i provvedimenti impugnati dall'Ente Parco Regionale dei Monti Piacentini e dall'Ente di Ambito "Calore Irpino" e cioè gli atti prodromici all'affidamento dell'appalto;
- CHE con ordinanza commissariale n°70 del 27.09.2007, per i motivi di urgenza in essa riportati, è stata autorizzata la consegna parziale all'A.T.I. Capogruppo Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. dei lavori di cui al contratto di appalto n°3186 limitatamente a quei lavori del progetto esecutivo individuati quali interventi necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle opere già realizzate della galleria Pavoncelli bis:
- CHE con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite n°27528 del 23.09.2008, sono stati rigettati i ricorsi presentati avverso la suddetta sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n°123 del 13.07.2007 dal Commissario Straordinario, dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Puglia e dall'Acquedotto Pugliese S.p.A;

— 91 -

- CHE con l'ordinanza commissariale n°112 del 31.10.2009, per le motivazioni in essa riportate e in conseguenza delle pronunce del T.S.A.P. e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è preso atto dell'intervenuta nullità del contratto d'appalto n°3186 stipulato in data 16.10.2006;
- VISTO il D.P.C.M. in data 6.11.2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria "Pavoncelli", che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto Pugliese, prorogato al 30.11.2011, con D.P.C.M. in data 17.12.2010
- VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3858 del 12.03.2010, pubblicata nella G.U. n°65 del 19.03.2010, con quale il prof. ing. Roberto Sabatelli è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare la situazione di emergenza di cui al citato D.P.C.M. affidandogli, tra gli altri, il compito di provvedere, giusta articoli 1 e 3:
 - alla realizzazione delle opere di completamento della galleria "Pavoncelli bis", costituente by pass alla citata galleria "Pavoncelli";
 - alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza;
 - all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi, da celebrarsi nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art.3:
- VISTO in particolare l'art.3, comma1, della citata O.P.C.M. che, tra l'altro, prevede il ricorso ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti;
- VISTA la legge 7.08.1990, n°241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'ordinanza commissariale n°124 del 18.06.2010, con la quale veniva indetta la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto delle opere in argomento, con delega a presiederla all'ing Michele Paradiso, RUP dell'intervento;
- VISTA la nota 23.06.2010, prot.1607/CP/RUP, trasmessa agli Enti aventi diritto con allegata documentazione di rito, con la quale veniva convocata in data 6.07.2010 la riunione di insediamento della conferenza di servizi, dandosi formale avvio al procedimento:
- CONSIDERATO che in esecuzione della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3858 del 12.03.2010, ed in osservanza delle citate pronunce giurisprudenziali del T.S.A.P. e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver provveduto alla redazione dello Studio di Impatto ed Incidenza Ambientali, con nota commissariale in data 23.06.2010, prot.1603/CP/RUP, come da chiarimenti resi in tal senso dall'Area 5 della Regione Campania, con nota del 9.04.2010, n°310169, è stato richiesto alla stessa Area 5, il rilascio del parere di Valutazione di Impatto ed Incidenza Ambientali;
 - VISTA la nota dell'Area 5 della Regione Campania, prot.798691 del 5.10.2010, che comunicava la decisione della Commissione Regionale V.I.A. di rinviare il progetto ad una procedura specifica di V.I.A. nazionale, da svolgersi presso il Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare;
 - VISTA la nota del 18 ottobre 2010 n°1854/CP/RUP, con la quale si richiedeva al Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare il rilascio del parere di Valutazione di Impatto ed Incidenza Ambientali;

- VISTO il parere V.I.A. n°587 del 3.12.2010, rilasciato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, trasmessa con nota prot.GAB-2011-2065 del 24.01.2011 a firma del Ministro di tale Dicastero, che esprime parere positivo con prescrizioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di "Completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto del Sele-Calore, detta Pavoncelli bis";
- VISTA la nota n°390 del 10.02.2011 con la quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare ha inviato stralcio del verbale dell'Assemblea Plenaria in data 21 gennaio 2011 che ha assunto la determinazione di eliminare la prescrizione n°5 del già citato parere V.I.A. n°587 in considerazione, tra l'altro, che:
 - "poiché il progetto dispone già di compatibilità ai vigenti strumenti urbanistici, resa dal competente Comune di Caposele con nota n°7280 del 2.11.2010, allegata agli atti, la prescrizione n°5 del parere V.I.A. si intende ottemperata";
 - "le opere inserite nell'ambito dell'elenco contenute nella c.d. "legge obiettivo" cui fa riferimento il provvedimento in oggetto, in ogni caso comportano variante automatica agli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio, con l'effetto di rendere superflua l'applicazione della prescrizione.";
- VISTA la nota prot.835466 del 19.10.2010 con la quale il Settore provinciale del Genio Civile di Avellino, anche in nome e per conto dell'A.G.C.15 della Regione Campania, ha espresso il proprio parere non favorevole, con riserva di riformulazione dello stesso, subordinandola alle seguenti condizioni:
 - quanto al punto 1 del parere "venga certificata la conformità dell'intervento in progetto ai vigenti strumenti urbanistici ovvero, in caso di difformità venga acquisito il parere di competenza di questo Settore, ai sensi dell'art.15 della L.R. n°9/83, previa presentazione degli elaborati già elencati nella nota prot.602498 del 14 luglio 2010";
 - quanto al punto 2 del parere "vengano forniti gli elaborati e le notizie già richiesti con la nota prot.666894 del 5 agosto 2010";
 - quanto al punto 3 del parere "l'eventuale destinazione dei materiali di scavo presso siti di cava ubicati nel territorio della Regione Campania, dovrà essere preventivamente concordata con il Genio Civile territorialmente competente";
 - quanto al punto 4 del parere "per le opere di cui all'intervento C di progetto, nonchè per ogni eventuale variante al progetto esecutivo di cui al deposito n°65384 dell'11 dicembre 2007, dovrà essere formulata apposita denuncia dei lavori, nelle forme di legge presso questo Genio Civile, al fine di acquisire il provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi dell'art.2 L.R. Campania 9/83, come modificato dall'art.10 della L.R. Campania 28/12/2009, n°19.
 Ovviamente, dette progettazioni dovranno essere sviluppate utilizzando le vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
 Per quanto attiene al progetto esecutivo già depositato al n°65384/2007, si resta in attesa della relazione a firma del collaudatore in corso d'opera, conseguente alle osservazioni formulate da questo settore con nota prot.602498 del 14 luglio

2010, con espressa riserva di ogni successiva determinazione in merito";

CONSIDERATO

che, con nota prot.DPC/CG/11832 del 17.02.2011, il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, a seguito di richiesta di parere avanzata in apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento stesso con la partecipazione di rappresentanti del M.A.T.T.M., del M.I.T., della Regione Campania, della Regione Puglia, del Commissario Delegato e dell'A.P. s.p.a., ha chiarito che "sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'art.20, comma 3, del D.L. 31.12.2007,

n°248, come modificato dalla legge di conversione 28.02.2008 n°31, per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14.09.2005".

CONSIDERATO che l'osservazione di cui al precedente punto 1 del parere del Genio Civile di Avellino di cui alla citata nota prot.835466 del 19.10.2010, è stata superata dal rilascio da parte del Comune di Caposele del parere urbanistico favorevole espresso con nota n°7280 del 2 novembre 2010, come accertato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, giusta citata nota n°390 del 10.02.2011, e come riconosciuto anche dal Genio Civile di Avellino con nota n°94911 del 7.02.2011:

CONSIDERATO che l'osservazione di cui al precedente punto 3 del parere del Genio Civile di Avellino di cui alla citata nota prot.835466 del 19.10.2010, è stata superata, come riconosciuto dallo stesso con la citata nota n°94911 del 7.02.2011, in sede di predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto con la previsione dell'onere per l'appaltatore di acquisire l'assenso del Genio Civile competente per territorio all'utilizzazione dei siti di smaltimento che verranno dall'appaltatore individuati;

CONSIDERATO che, in relazione all'osservazione di cui ai punti 2 e 4 del parere del Genio Civile di Avellino di cui alla citata nota prot.835466 del 19.10.2010, con nota commissariale prot. 1944/CP/RUP del 24.11.2010 è stata inviata allo stesso Genio Civile di Avellino la documentazione richiesta ai fini della riformulazione in termini positivi del parere di competenza;

CONSIDERATO che il rilascio di detto parere riformulato è stato sollecitato con nota prot. 1974/CP/RUP del 13.12.2010 e che, in assenza di alcun riscontro, il Genio Civile di Avellino è stato nuovamente sollecitato con nota prot. 2035/CP/RUP in data 21.01.2011, con l'avvertenza che, ove non vi fosse stato riscontro nel termine di sette giorni, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. 3858 del 12 marzo 2010, detto parere sarebbe stato inteso come "inderogabilmente acquisito con esito positivo";

CONSIDERATO che il Genio Civile di Avellino, con la citata nota n°94911 del 7.02.2011, peraltro inviata oltre la scadenza temporale prevista dal citato art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. 3858 del 12 marzo 2010, non ha espresso il richiesto parere riformulato, riservandosi di formulare ulteriori prescrizioni ed osservazioni, senza indicare alcun limite temporale per provvedere in tal senso;

RITENUTO che, non avendo il Genio Civile di Avellino espresso il proprio definitivo parere di competenza entro i termini fissati dall'art.3, comma 2, dell'O.P.C.M. 3858 del 12 marzo 2010, ai sensi dello stesso articolo il parere si intende inderogabilmente acquisito con esito positivo, anche alla luce dell'urgenza di proseguire nella procedura di realizzazione dell'opera, ritenuta dal citato O.P.C.M. necessaria per il superamento della fase emergenziale;

CONSIDERATO che con nota del 23/09/2010, prot. nº1119, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele trasmetteva la propria determinazione n°88/2010 con la quale esprimeva parere definitivo negativo alla realizzazione dell'intervento, con le motivazioni ivi riportate:

VISTA la nota commissariale del 28.09.2010, prot. n°1819/CP, con la quale veniva trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la determina n°88/2010 dell'Autorità di Bacino del fiume Sele, per l'espressione dell'assenso previsto dall'art. 3, comma 1, dell'OPCM n. 3858 del 12.03.2010, in deroga all'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i.;

- VISTA la nota del 08.10.2010, prot.25266/TRI/DI, con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito dell'esercizio dell'assenso, richiesto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 3 dell'OPCM n. 3858 del 12.03.2010, controdeduceva in merito alla determina n°88/2010 dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele nel senso dell'infondatezza delle motivazioni ivi espresse a sostegno del parere negativo, lasciando salva "l'esigenza di tutela ambientale connessa al rispetto del deflusso minimo vitale ed all'equilibrio del bilancio idrico che andrà verificata alla luce delle disposizioni in tal senso previste dai locali Piani di Tutela delle Acque, nonchè dal piano di gestione distrettuale dell'Appennino meridionale":
- RITENUTO che la surrichiamata esigenza risulta tutelata da specifica prescrizione resa nel parere favorevole di V.I.A. n°587 del 3.12.2010 che prevede che "al termine della fase realizzativa dell'intervento, prima dell'entrata in esercizio della Pavoncelli Bis dovrà essersi proceduto alla stipula di Accordo di Programma tra Regioni finalizzato alla regolazione del trasferimento interregionale di risorsa previa effettuazione degli studi afferenti il rilascio minimo vitale e redazione del bilancio idrico di distretto. Ove la stipula dell'Accordo di Programma non sia intervenuta la consegna delle opere all'Ente Gestore dovrà contenere esplicita clausola in tale senso".
- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1 dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, ultimo periodo, l'assenso del M.A.T.T.M. costituisce determinazione favorevole, sostitutiva del parere dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
- CONSIDERATO che, con nota del 15/10/2010, prot. n°2814, l'AATO Calore Irpino, quale parere definitivo, negava il proprio assenso alla realizzazione dell'opera con le motivazioni ivi riportate;
 - VISTA la nota commissariale prot. 2042/CP/RUP in data 25.01.2011 con la quale veniva richiesto l'assenso da parte del M.A.T.T.M. previsto dall'art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, in deroga all'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i.:
 - VISTA la nota del 8.03.2011, prot. DVA-2011-5531, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato il richiesto assenso in difformità del parere non favorevole rilasciato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino:
- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1 dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, ultimo periodo, l'assenso del M.A.T.T.M. costituisce determinazione favorevole, sostitutiva del parere reso dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino;
- CONSIDERATO che con nota del 19.10.2010 il Comune di Caposele ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che venisse realizzata la centrale idroelettrica e che venisse realizzata una bretella di collegamento tra il cantiere e lo svincolo della SS 91 "Fondo valle Sele";
- CONSIDERATO che la realizzazione della centrale idroelettrica è stata prevista in progetto e che il relativo finanziamento verrà richiesto in uno con l'integrazione del finanziamento necessaria per realizzare l'intero intervento;

- CONSIDERATO che con nota del 21.10.2010, prot.7064, il Comune di Caposele chiariva che la realizzazione della bretella di collegamento di cui innanzi non andava intesa quale prescrizione vincolante del parere favorevole, bensì "quale raccomandazione di attribuzione, in sede di attuazione dell'intervento principale, di un carattere prioritario alla valutazione dell'ipotesi realizzativa della strada citata quale opera migliorativa, mediante l'utilizzo delle economie conseguite in sede di appalto";
- CONSIDERATO che con nota del 15.10.2010, prot.924, l'Ente Parco dei Monti Picentini esprimeva il proprio parere non favorevole, con le motivazioni ivi riportate;
 - VISTA la nota commissariale prot. 2043/CP/RUP del 25.01.2011 con la quale veniva in merito richiesto l'assenso da parte del M.A.T.T.M. previsto dall'art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010;
 - VISTA la nota del 8.03.2011, prot. DVA-2011-5531, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato il richiesto assenso in difformità del parere non favorevole rilasciato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino;
- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1 dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, ultimo periodo, l'assenso del M.A.T.T.M. costituisce determinazione favorevole, sostitutiva del parere reso dall'Ente Parco dei Monti Picentini;
- CONSIDERATO che con nota in data 19.10.2010, senza numero, il Delegato dell'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania esprimeva "parere negativo all'approvazione del progetto ed alla valutazione di impatto ambientale e di incidenza", con le motivazioni ivi riportate;
 - VISTA la nota commissariale prot. 2044/CP/RUP in data 25.01.2011 con la quale veniva in merito richiesto l'assenso da parte del M.A.T.T.M. previsto dall'art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010;
 - VISTA la nota del 8.03.2011, prot. DVA-2011-5531, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato il richiesto assenso in difformità del parere non favorevole rilasciato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino;
- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1 dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, ultimo periodo, l'assenso del M.A.T.T.M. costituisce determinazione favorevole, sostitutiva del parere reso dall'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
- CONSIDERATO che in sede di riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 19.10.2010, il Delegato della Provincia di Avellino ha espresso e verbalizzato parere non favorevole:
 - VISTA la nota commissariale prot. 2041/CP/RUP in data 25.01.2011 con la quale veniva in merito richiesto l'assenso da parte del M.A.T.T.M. previsto dall'art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010;
 - VISTA la nota del 8.03.2011, prot. DVA-2011-5531, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato il richiesto assenso in difformità del parere non favorevole rilasciato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino;

- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.14-quater, comma 3, della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1 dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, ultimo periodo, l'assenso del M.A.T.T.M. costituisce determinazione favorevole, sostitutiva del parere reso dal Settore Ambiente della Provincia di Avellino;
- CONSIDERATO che con nota del 27/07/2010, prot. 63114, la Comunità Montana Terminio Cervialto forniva il proprio parere favorevole con la prescrizione che venga dato corso a quanto raccomandato dall'Are 11, Settore 22 della Giunta Regionale della Campania;
- CONSIDERATO che tale prescrizione è stata recepita dalla Stazione Appaltante con l'inserimento della stessa nel Capitolato Speciale d'Appalto quale onere a carico dell'Appaltatore;
 - VISTA la nota del 10.11.2010 con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania del Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizione;
- CONSIDERATO che detta prescrizione è stata recepita dalla Stazione Appaltante ed inserita in Capitolato Speciale d'Appalto quale onere a carico dell'Appaltatore;
 - VISTA la relazione del Presidente della Conferenza di Servizi, trasmessa con nota prot.2117 del 10.03.2011, con la quale si riferisce sull'andamento e sulle risultanze della stessa e si formula la proposta di conclusione della conferenza con esito favorevole con prescrizioni;
 - RITENUTO che, avendo tutti gli Enti partecipanti alla conferenza di servizi espresso il proprio parere definitivo, alla luce di tutto quanto innanzi riportato e dell'esercizio del potere di assenso del M.A.T.T.M. previsto dall'art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, tutti i pareri necessari risultano inderogabilmente acquisiti con esito positivo e che quindi la conferenza di servizi possa essere ritenuta conclusa con esito favorevole:

Avvalendosi dei poteri conferiti con l'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010

DECRETA

Art.1

Per le motivazione esposte in narrativa, ai sensi dell'art.14-ter della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1, dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, è conclusa con esito favorevole con le prescrizioni contenute negli atti e nei pareri in detta narrativa richiamati, la conferenza di servizi, celebrata ai sensi dell'art.3 dell'O.P.C.M. n°3858 del 12.03.2010, relativa alle "Opere di completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore detta Pavoncelli bis".

Art.2

La determinazione di cui all'art.1 della presente ordinanza, ai sensi del richiamato art.14-ter della legge 7.08.1990 n°241 e s.m.i., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, inerenti al progetto delle "Opere di completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore detta Pavoncelli bis"..

Art.3

La presente ordinanza sarà inviata al Ministero di Grazia e Giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata per estratto in un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Commissario Delegato (Prof. Ing. Roberto Sabatelli)